

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	8
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	10
AGRICOLTURA (XIII)	»	13
<i>INDICE GENERALE</i>	»	14

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 agosto 2011. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Atto n. 382.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore per la XIII Commissione*, osserva come lo schema di decreto legislativo sia emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), contenente la delega generale al Governo ad emanare disposizioni riguardanti sanzioni penali ed amministrative per le vio-

lazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.

In particolare, lo schema in esame detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla commercializzazione delle carni di pollame, contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 nonché nelle relative disposizioni nazionali attuative, di cui ai decreti del Ministro delle politiche agricole 29 luglio 2004 e 27 novembre 2009.

Per quanto riguarda i regolamenti comunitari, ricorda che il regolamento n. 1234/2007 reca le norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; nell'Allegato XIV vengono specificate le norme di commercializzazione, definendo l'ambito oggettivo di applicazione e la relativa classificazione, basata sulla qualità e sul peso. Il regolamento n. 543/2008 reca le modalità di attuazione del regolamento n. 1234/2007, ovvero le norme per la commercializzazione delle carni di pollame, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2008. In particolare, esso indica le denominazioni di vendita consentite, prevedendo che le stesse possano essere com-

pletate da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti. L'articolo 11 del provvedimento detta disposizioni in merito all'etichettatura che, fatta eccezione per l'allevamento organico o biologico, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati: *a)* « alimentato con il ... per cento di ... »; *b)* « estensivo al coperto »; *c)* « all'aperto »; *d)* « rurale all'aperto »; *e)* « rurale in libertà ». A tali termini possono essere aggiunte solo indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento; anche l'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso può essere indicata solo a determinate condizioni. Tali indicazioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose, che tuttavia si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e che debbono essere compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame (paragrafo 3 dell'articolo 11). I provvedimenti nazionali debbono essere comunicati alla Commissione.

Per quanto riguarda la normativa nazionale di attuazione, ricorda che il decreto ministeriale 29 luglio 2004 ha dettato le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in attuazione della normativa comunitaria che aveva previsto la possibilità di integrare il contenuto delle etichette delle carni di pollame con particolari diciture (regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91). Con il successivo decreto ministeriale 27 novembre 2009, a seguito dell'entrata in vigore dei citati regolamenti n. 1234/2007 e 543/2008, è stato stabilito che le disposizioni del decreto ministeriale del 2004 che richiamavano la precedente normativa comunitaria devono intendersi riferite ai nuovi regolamenti comunitari.

In sintesi, il decreto ministeriale 29 luglio 2004 consente alle organizzazioni della filiera avicola di fornire in etichetta,

sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre alle informazioni circa il paese di origine e la denominazione dell'impresa, anche su talune caratteristiche o condizioni di produzione delle carni o dell'animale da cui sono tratte (tipologia di alimentazione, forma di allevamento, tipo genetico, eccetera).

Il citato disciplinare, di cui dovrà dotarsi l'organizzazione interessata, deve contenere in forma chiara: le informazioni che si intendono riportare in etichetta; le misure di garanzia della veridicità delle informazioni e del sistema di autocontrollo applicato dalla produzione alla vendita; l'organismo terzo designato ai controlli rispondente alla norma europea EN 45011; i criteri per garantire un nesso tra la carne e il lotto di animali di provenienza; – le misure da adottare per il mancato rispetto del disciplinare; le caratteristiche del logo e le modalità della sua apposizione sulle carni.

L'etichetta dovrà riportare le seguenti informazioni: logotipo dell'organizzazione, codice alfanumerico attribuito dal Ministero, numero o codice di riferimento che evidenzia il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità); Paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede); Paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede); Paese e macello in cui è avvenuta la macellazione; il laboratorio di sezionamento; alimentazione e forma di allevamento, in alternativa o entrambe. Queste informazioni dovranno essere riportate in forma semplice chiara e univoca, secondo le disposizioni dell'Allegato C. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare la relativa, specifica indicazione. In allegato al decreto sono forniti gli schemi per la redazione del piano di autocontrollo e del piano di controllo.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che esso è composto da 10 articoli.

Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente, il campo di applicazione della

disciplina sanzionatoria introdotta – ovvero le violazioni ai regolamenti (CE) nn.1234/2007 e 543/2008 ed alle disposizioni nazionali attuative concernenti il sistema volontario di etichettatura – nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti).

Gli articoli da 3 a 5 dettano le sanzioni per le distinte tipologie di infrazioni, stabilendo unicamente sanzioni amministrative.

L'articolo 3 determina le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori da applicare nei casi di commercializzazione del pollame in presenza delle seguenti infrazioni in materia di etichettatura: assenza di un disciplinare (comma 1); informazioni non rispondenti al vero (comma 2); totale o parziale assenza delle informazioni dovute, o presenza delle stesse secondo modalità diverse da quelle prescritte nell'allegato 1 del provvedimento, relative alla forma di allevamento, all'alimentazione, all'età di macellazione e alla durata dell'ingrasso (comma 3); al riguardo, si segnala che l'allegato 1 riproduce e aggiorna prescrizioni già contenute nel citato decreto ministeriale del 2004; presenza di informazioni non comprese nel disciplinare (comma 4); mancata adozione da parte dell'operatore di un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni presenti nell'etichetta (comma 5); commercializzazione delle carni con modalità di presentazione al consumatore diverse da quelle di cui all'allegato 2 (comma 6); anche in questo caso, l'allegato 2 riproduce prescrizioni già contenute nel citato decreto ministeriale; reiterazione delle violazioni, che comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la non ammissione al pagamento nella misura ridotta (comma 7); mancata applicazione del disciplinare e condotta dell'operatore o dell'organizzazione tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare (comma 8).

L'articolo 4 individua nella revoca dell'autorizzazione a carico degli organismi indipendenti di controllo (da parte del

Ministero delle politiche agricole) la sanzione per la mancata attuazione del sistema di controllo.

L'articolo 5 determina la sanzione per chiunque ostacola o impedisce agli organismi di controllo o agli esperti dell'Unione europea l'accesso ai locali dell'impresa, ai dati e alla documentazione da conservare.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, rinviando alla disciplina della legge n. 689 del 1981. I successivi commi 2 e 3 riconoscono nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni. Il comma 4 prevede che l'organismo indipendente di controllo debba segnalare entro 48 ore all'organizzazione produttiva e al Ministero delle politiche agricole e forestali nonché alle regioni e province autonome competenti le violazioni alla normativa e al disciplinare in materia di etichettatura.

L'articolo 7 individua il responsabile per la sanzione amministrativa pecuniaria. Mentre il comma 1 indica tale responsabile nella persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, il comma 2 rinvia, per la responsabilità di organizzazioni e operatori, all'applicazione della legge n. 689 del 1981 (Capo I, sez. I) o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

L'articolo 8 introduce l'istituto della diffida preventiva in caso di infrazioni minori, quali errori, omissioni formali o violazioni che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità. In tali ipotesi l'autorità di controllo può ricorrere alla diffida al trasgressore, cui è concesso un termine di 15 giorni per adeguarsi alle prescrizioni; alla mancata ottemperanza consegue l'irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa, aumentata fino al doppio. Quando invece la violazione è grave, riguardando la perdita della rintracciabilità delle informazioni o del pollame o delle sue carni nonché la mancata corrispondenza con quanto riportato in etichetta, l'autorità di controllo esclude l'organizza-

zione o l'operatore dal sistema di etichettatura volontaria, disponendo, altresì, il ritiro dal mercato del pollame nonché gli adempimenti necessari per una eventuale nuova rietichettatura.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto.

Nel rinviare al relatore per la II Commissione la più dettagliata illustrazione dell'impianto sanzionatorio recato dal provvedimento, ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo scorso 28 luglio, ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato ad alcune modifiche, considerate accoglibili dal Governo.

In particolare, oltre ad alcune modifiche formali, le modifiche richieste riguardano: la definizione di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *u*), che dovrà comprendere anche il controllo sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati; all'articolo 3, comma 6, la riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto delle modalità di presentazione di cui all'allegato 2; all'articolo 6, comma 4 (che prevede che l'organismo di controllo segnali immediatamente ogni violazione alle autorità di vigilanza), la previsione ulteriore che le inadempienze al disciplinare di etichettatura classificate gravi o essenziali nel piano di controllo del disciplinare saranno oggetto di accertamento da parte delle regioni per l'eventuale irrogazione di sanzioni; all'articolo 8, la più precisa indicazione delle ipotesi di minore gravità, oggetto di diffida preventiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Follegot, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si sofferma su talune disposizioni specificamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Rileva quindi come l'articolo 3 determini le sanzioni a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni in materia di etichettatura volontaria delle carni di pollame, in difformità delle pre-

visioni del regolamento n. 543/2008 nonché del decreto ministeriale attuativo 29 luglio 2004.

In particolare, per la commercializzazione di carni di pollame con etichettatura volontaria in assenza di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole (articolo 3, comma 1), si prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale, se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.

La medesima sanzione è comminata per i casi di commercializzazione di carni di pollame con etichettatura contenenti informazioni non corrispondenti al vero (articolo 3, comma 2), di commercializzazione di carni di pollame con etichettatura priva, anche parzialmente, delle informazioni previste, o con etichettatura difforme da quella di cui all'Allegato 1 (articolo 3, comma 3) ovvero con etichettatura con indicazioni non comprese nel disciplinare (articolo 3, comma 4).

In caso di inidoneità del sistema (adottato da operatori e organizzazioni) a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta (articolo 3, comma 5) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.

Per la commercializzazione di carni di pollame con modalità di presentazione al consumatore diverse da quelle di cui all'allegato 2 (articolo 3, comma 6) è stabilita una sanzione da 2.000 a 12.000 euro ovvero di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo accertato oggetto della violazione è pari o superiore a 25 quintali.

Il successivo comma 7 prevede che alla reiterazione della violazione consegua il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'impossibilità di oblazione (pagamento in misura ridotta).

Per le sopraelencate violazioni di cui ai commi da 2 a 6 ed indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, il comma

8 prevede la revoca del disciplinare di etichettatura da parte dal Ministero delle politiche agricole e forestali quando la condotta dell'operatore o dell'organizzazione sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.

Quanto alla conformità con la norma di delega, ricorda come lo schema di decreto sia trasmesso in attuazione dell'articolo 3 della legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), che delega il Governo ad adottare « disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti [...] in regolamenti comunitari [...], per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative ». I principi e criteri direttivi, segnatamente, sono previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge.

L'articolo 3, commi 1, 5 e 6, dello schema di decreto legislativo prevedono, quando il quantitativo oggetto di violazione è pari o superiore a 25 quintali una sanzione di 600 euro per quintale o frazione, senza prevedere un limite massimo della sanzione. L'articolo 3, comma 7, e l'articolo 8, comma 1, secondo periodo, prevedono altresì la possibilità di un raddoppio della sanzione.

Le predette disposizioni dovrebbero quindi essere valutate alla luce del principio di delega che prevede il limite massimo di 150.000 euro per le sanzioni amministrative.

Le medesime disposizioni, inoltre, consentono di graduare la sanzione tra un minimo ed un massimo quando il quantitativo di prodotto oggetto di violazione è inferiore a 25 quintali e prevedono invece una sanzione fissa (600 euro per quintale) quando il quantitativo è superiore.

Per questi tre illeciti la sanzione compresa tra un minimo ed un massimo è differenziata ed è indice di una diversa valutazione di gravità delle 3 fattispecie (più grave quella del comma 1, meno grave quella del comma 5 e ancora meno grave quella del comma 6). I 3 illeciti sono peraltro equiparati dal punto di vista sanzionatorio in caso di applicazione della sanzione fissa quando il quantitativo oggetto di violazione è pari o superiore a 25 quintali.

L'equiparazione del trattamento sanzionatorio di fattispecie di diversa gravità quando il quantitativo oggetto di violazione supera un certo peso dovrebbe quindi essere valutata alla luce del criterio di delega che prevede di tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto.

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono la medesima sanzione per fattispecie di illecito diverse. A titolo esemplificativo, il comma 2 sanziona l'etichettatura con indicazioni non corrispondenti al vero, mentre il comma 3 sanziona l'etichettatura priva anche parzialmente delle informazioni o con informazioni riportate in modalità diverse da quelle prescritte.

Anche l'equiparazione sanzionatoria degli illeciti previsti da queste disposizioni dovrebbe essere valutata alla luce del criterio di delega che prevede di tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	8
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	9
Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. (COM(2011)274 def.).	
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. (COM(2011)275 def.).	
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (COM(2011)276 def.) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 agosto 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2011.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, preannuncia che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, sarà presentata dal suo gruppo una richiesta per lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2011.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, presenterà una articolata richiesta di audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Squadre investigative comuni sovranazionali.

C. 4262, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 luglio 2011.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritiene che, come emerso nel corso delle

audizioni, il provvedimento necessita di ulteriori approfondimenti che dovranno condurre a talune necessarie modifiche del testo approvato dal Senato. Sottolinea, inoltre, come sussista anche un serio problema di copertura finanziaria che non può essere trascurato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 31 agosto 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. (COM(2011)274 def.).

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. (COM(2011)275 def.).

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (COM(2011)276 def.).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 agosto 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 agosto 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 627 Binetti e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle proposte di legge C 627 e abbinate, in

materia di divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale. In particolare, il parere viene richiesto sul testo unificato elaborato nello scorso mese di luglio dalla I Commissione, quale risultante dagli emendamenti successivamente approvati.

Rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, prevedendo che, salvi i casi di giustificato motivo, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. Viene confermato il divieto, già previsto dallo stesso articolo 5, di celare o travisare il volto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate dalla legge o da regolamenti, la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, o infine la partecipazione a

feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto. La violazione del divieto è punita con l'ammenda da 300 a 500 euro.

Sottolinea che l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, « Costrizione all'occultamento del volto », il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.

Rammenta, infine, che l'articolo 3 introduce l'articolo 24-bis alla legge n. 91 del 1992, il quale prevede che la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale – introdotto dal precedente articolo 2 della proposta in esame – preclude l'acquisto della cittadinanza italiana.

In conclusione, considerato che il testo unificato non contiene disposizioni direttamente riferite a materie di specifica competenza della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo unificato in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che,

la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e la Giordania, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

Osserva che l'Accordo costituisce un importante superamento della dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei, favorendo nel contempo la creazione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'UE e la Giordania, nel cui ambito i vettori degli Stati aderenti all'intesa potranno liberamente stabilirsi, fornire i loro servizi, competere su una base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti ed armonizzate.

Si tratta del secondo accordo stipulato con un paese non europeo, dopo quello con il Marocco (ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009), in coerenza con le linee-guida fissate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore e in vista della creazione di uno spazio aereo euromediterraneo comune.

Ricorda che l'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Giordania, in vigore dal 1° maggio 2002, rappresenta il presupposto normativo di riferimento dell'Accordo in esame, a conferma del sostegno che l'Unione europea intende assicurare alla Giordania nel suo processo di democratizzazione e stabilizzazione. Ricorda altresì che l'Accordo si compone di un preambolo, 29 articoli, suddivisi in tre Titoli, e 4 allegati. L'articolo 1 reca le definizioni, – tra le quali si segnalano quella di « licenza di esercizio », quella di « convenzione », che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 – e precisa la delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso.

Con riferimento al Titolo I dell'Accordo, che è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli da 2

a 12, segnala l'articolo 7, che definisce gli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti, l'articolo 20, che disciplina gli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente possono imporre per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte ai fini dell'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea, e l'articolo 11, il quale riconosce ai vettori aerei il potere di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

Con riferimento al Titolo II, che tratta della cooperazione normativa ed è composto dagli articoli da 13 a 19, sottolinea che, in base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il « Cielo unico europeo » alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Ricorda che il Titolo III, composto dagli articoli da 21 a 29, contiene le disposizioni istituzionali, e reca l'istituzione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'Accordo, che può formulare raccomandazioni ed anche adottare decisioni vincolanti per le parti. Inoltre, l'articolo 25 stabilisce che le disposizioni contenute nell'Accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli

accordi bilaterali vigenti fra la Giordania e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Per quanto concerne gli allegati, rammenta che il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III individua i regolamenti dell'Unione europea applicabili per l'attuazione dell'Accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei non appartenenti all'Unione europea (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'Accordo consente possa far capo la proprietà di un vettore aereo europeo.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sull'Accordo in esame, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Assolatte e della Federalimentare nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana (Atto n. 378)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	13

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 agosto 2011.

Audizione informale dei rappresentanti dell'Assolatte e della Federalimentare nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana (Atto n. 378).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 378.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	8
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	9
Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea. (COM(2011)274 def.).	
Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. (COM(2011)275 def.).	
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. (COM(2011)276 def.) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Assolatte e della Federalimentare nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana (Atto n. 378)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	13

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,00



16SMC0005260